PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA

Art. 5

Dopo il primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente comma: "Nel caso che l'intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo trenta giorni dalla data della apposizione".

Versione in vigore dal 31 dicembre 1973, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda
Estremi	Legge 22 dicembre 1973, n. 841
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-dei-contratti-di-locazione-e-di-sublocazione-degli-immobili/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it